



COMUNE DI PIACENZA

**REGOLAMENTO COMUNALE  
PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO  
PER ALUNNI CON DISABILITA'**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 4/5/2026

## **INDICE**

Art. 1 – Finalità e oggetto del Regolamento

Art. 2 – Destinatari del servizio

Art. 3 - Modalità di espletamento del servizio

Art. 4 – Iscrizioni

Art. 5 - Casi di sospensione del servizio

Art. 6 – Assistenza sui mezzi e impegni dei genitori

Art. 7 - Sicurezza ai punti di fermata

Art. 8 – Corrispettivo del servizio

Art. 9 - Controlli

Art. 10 – Trattamento dei dati personali

Art 11 - Entrata in vigore e norme finali

## **Art. 1 – Finalità e oggetto del Regolamento**

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione del servizio di trasporto scolastico a favore di alunni con disabilità (di seguito denominato anche "servizio") nell'ambito del territorio del comune di Piacenza.
2. Il servizio consiste nel trasporto dall'abitazione alla sede scolastica e ritorno ed è volto a favorire la frequenza scolastica di alunne e alunni con disabilità, privi di autonomia nel raggiungimento della sede scolastica o formativa, al fine di agevolare l'assolvimento dell'obbligo scolastico.
3. Il servizio concorre prioritariamente a rendere effettivo il diritto allo studio agli alunni frequentanti le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado nell'ambito della legislazione nazionale e regionale vigente in materia di Diritto allo studio (L.R. 26/2001 "*Diritto allo studio ed all'apprendimento per tutta la vita. Abrogazione della Legge Regionale 25 maggio 1999 n. 10*"; L.R. 12/2003 "*Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro*"; Decreto Legislativo 66/2017 "*Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107*") e in materia di diritti delle persone con disabilità (Legge 118/1971 "*Conversione del Decreto Legge 30 gennaio 1971 n. 5 e nuove norme dei mutilati e invalidi civili*"; Legge 104/1994 "*Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*").
4. Il servizio è erogato dal Comune di Piacenza compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili ed è improntato a criteri di efficacia, efficienza, economicità e qualità.

## **Art. 2 – Destinatari del servizio**

1. Il servizio è rivolto agli alunni e alle alunne con disabilità, certificata ai sensi dell'art. 3 della Legge 104/1992, residenti nel Comune di Piacenza e iscritti nelle scuole statali e paritarie, primarie e secondarie di primo e secondo grado o nei percorsi biennali dell'istruzione e formazione professionale del territorio comunale.
2. Hanno la precedenza nell'accesso al servizio gli alunni/e con disabilità in possesso di certificazione di cui al comma 3 art. 3 della L.104/1992. In aggiunta saranno considerati i seguenti requisiti, elencati in ordine di priorità:
  - necessità di carrozzina o altri ausili per la deambulazione;
  - grave compromissione del comportamento;
  - capacità di deambulazione sensibilmente ridotta attestata da certificazione medica;
  - situazioni di grave disagio sociale corredato da idonea documentazione dei Servizi Sociali del Comune che hanno in carico il minore o la famiglia.
3. Possono accedere al Servizio anche gli alunni/e con disabilità non residenti nel Comune di Piacenza e che siano:
  - in affidamento familiare, purché almeno uno dei genitori affidatari sia residente a Piacenza,
  - ospiti in strutture di accoglienza madre-bambino presenti sul territorio comunale,
  - in fuga da zone di guerra aventi diritto alla protezione temporanea e/o protezione internazionale corredata da idonea documentazione (profughi o rifugiati).

## **Art. 3 - Modalità di espletamento del servizio**

1. Il servizio è affidato in appalto a una ditta esterna, sulla base di un Capitolato che ne stabilisce l'organizzazione. Al Comune rimangono in capo la titolarità e la

programmazione del servizio, la responsabilità sul controllo, la vigilanza sul buon andamento del servizio stesso e le modalità di accesso.

2. Il servizio viene effettuato con automezzi specificatamente dedicati, che presentano caratteristiche funzionali previste dalla normativa in materia vigente e assicurano, in particolare, l'adeguato trasporto degli utenti in carrozzina o con altro ausilio per la deambulazione.
3. Il servizio viene reso all'interno del territorio comunale, dal lunedì al sabato come previsto dal calendario scolastico, secondo un piano predisposto annualmente. Tale piano prevede, in base alle sedi scolastiche, agli orari delle lezioni ed ai luoghi di residenza degli alunni/e, i percorsi da effettuare e le fermate di salita e discesa dei bambini e dei ragazzi, nel tragitto casa-scuola e ritorno.
4. I percorsi da svolgere variano di anno in anno e possono modificarsi anche in corso d'anno, in base agli alunni/e iscritti, tenendo conto delle esigenze dei richiedenti, della sicurezza e dell'efficacia del servizio.
5. Prima dell'avvio dell'anno scolastico il Comune comunicherà agli utenti gli orari stabiliti; qualora, per ritiri in corso d'anno o nuove richieste, dovesse rendersi necessario ridefinire i percorsi delle linee, ne verrà data comunicazione agli utenti interessati.
6. Sono previste per ogni utente due corse giornaliere, secondo l'orario scolastico programmato annualmente e non sono ammessi ulteriori percorsi, se non in deroga per eventi eccezionali e per motivi di sicurezza.
7. L'Amministrazione Comunale è sollevata da ogni responsabilità per eventuali accadimenti che si dovessero verificare, a carico dell'utente (inteso come soggetto attivo e passivo rispetto all'evento), prima della salita sul mezzo di trasporto scolastico e dopo la discesa dallo stesso.

#### **Art. 4 – Iscrizioni**

1. L'iscrizione al servizio deve essere inoltrata entro la data indicata sull'apposito avviso; chi ha usufruito del servizio nell'anno scolastico precedente deve presentare nuova domanda nell'anno scolastico successivo.
2. L'avviso, che verrà pubblicato sul sito comunale nei mesi precedenti l'avvio dell'anno scolastico, conterrà termini e modalità di iscrizione.
3. Il servizio verrà erogato solo in presenza di disponibilità di mezzi negli orari richiesti e per percorsi compatibili con il piano organizzativo. Qualora le domande di iscrizione pervenute superino i posti disponibili verrà data priorità agli alunni/e di cui al precedente art. 2 comma 2.
4. Le richieste presentate oltre il termine previsto potranno essere accolte solo se motivate, compatibilmente con la disponibilità dei posti e con l'organizzazione del servizio e dovranno essere preventivamente autorizzate dal responsabile del servizio comunale preposto.
5. Prima dell'avvio dell'anno scolastico gli uffici comunali preposti daranno tempestiva comunicazione alle famiglie circa l'accoglimento o l'eventuale non accoglimento della domanda di iscrizione.
6. I dati forniti all'atto dell'iscrizione sono esclusivamente utilizzati nell'ambito e per i fini istituzionali della Pubblica amministrazione nel rispetto della normativa in materia di privacy.
7. L'iscrizione ha validità per l'anno scolastico di riferimento. Eventuali rinunce dovranno essere comunicate al servizio comunale preposto in forma scritta.
8. La presentazione della domanda di iscrizione comporta l'incondizionata accettazione delle disposizioni del presente Regolamento.

## **Art. 5 - Casi di sospensione del Servizio**

1. Il servizio viene sospeso durante le normali chiusure per festività, in caso di elezioni o altre sospensioni delle attività didattiche dovute a provvedimenti delle Autorità, oppure a causa di forza maggiore (es. calamità naturali). In casi di particolare gravità o di natura eccezionale, potrà essere valutata una differente modulazione del servizio.
2. In caso di sciopero o di assemblea sindacale del personale scolastico il servizio sarà garantito negli orari standard "di inizio e fine lezioni".
3. L'amministrazione comunale si riserva di sospendere dal servizio un alunno/a, previa formale comunicazione alle famiglie, per gravi motivi quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
  - comportamenti dell'alunno/a che pregiudichino la sicurezza degli altri utenti eventualmente presenti sul mezzo o compromettano la gestione del mezzo;
  - ripetuto mancato accompagnamento e/o accoglienza all'arrivo del mezzo da parte dei genitori o loro delegati di maggiore età.
4. Le sospensioni per le ragioni di cui al precedente comma 3 verranno applicate dopo tre contestazioni alla famiglia e variano da 3 a 15 giorni consecutivi, sulla base della gravità dei fatti e degli episodi, a seguito dell'inefficacia delle strategie di fronteggiamento delle criticità messe in atto con i servizi e la famiglia, su decisione insindacabile degli uffici comunali preposti.

## **Art. 6 – Assistenza sui mezzi e impegni dei genitori**

1. Durante il servizio è prevista la presenza di un assistente con funzioni di controllo per il mantenimento della disciplina e delle condizioni di sicurezza per i trasportati sul mezzo.
2. L'assistente svolge le seguenti funzioni:
  - cura le operazioni di salita e discesa degli alunni/e;
  - sorveglia gli alunni/e durante il percorso;
  - cura la consegna degli alunni/e alla scuola frequentata e li riaccompagna ai genitori o loro delegati di maggiore età presenti nel luogo individuato per la riconsegna;
3. L'assistente potrà riconsegnare l'alunno/a soltanto ai genitori o a persone di maggiore età da questi formalmente delegate (come indicato nel modulo di iscrizione); in caso di ripetuti episodi di assenza delle persone delegate al ritiro, i genitori/tutori verranno segnalati alla Procura Minorile.
4. Ai genitori o loro delegati di maggiore età è richiesto di:
  - essere presenti, fuori casa e con puntualità, al momento dell'arrivo del mezzo incaricato del trasporto e assistere il figlio/a durante la salita/discesa, sia al mattino che al rientro da scuola;
  - in caso di malattia o assenza del figlio/a, avvisare l'assistente in merito al non utilizzo del servizio entro le ore 7,30;
  - in caso di indisposizione o malore del figlio/a durante l'orario scolastico, provvedere direttamente al ritiro dello stesso/a sospendendo la corsa del ritorno e dandone tempestivamente comunicazione all'assistente;
  - in caso di sciopero della scuola, segnalare che l'alunno/a non utilizzerà il servizio.
5. Gli autisti non sono tenuti ad assicurare alcuna forma di assistenza né di accompagnamento, fatta eccezione per le situazioni di emergenza.

## **Art. 7 - Sicurezza ai punti di fermata**

1. I mezzi che effettuano il servizio si fermano, di norma, sulla destra della carreggiata stradale ove possibile, al di fuori della sede stradale, in modo da facilitare lo stazionamento degli alunni/e, la salita e la discesa.
2. I tempi di fermata dei mezzi sono solo quelli strettamente necessari alla salita e alla discesa, per evitare rischi e pericoli di sicurezza.

## **Art. 8 – Corrispettivo del servizio**

Il servizio di trasporto scolastico per alunni con disabilità è gratuito e i costi sono a carico del Comune.

## **Art. 9 – Controlli**

Il Comune procederà, sulla base dei dati forniti in fase di iscrizione, ad effettuare controlli, a campione, secondo criteri di imparzialità e trasparenza, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, ed in tutti i casi in cui emergano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Qualora dai controlli effettuati emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dal beneficio eventualmente conseguito ed è punibile secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

## **Art. 10 – Trattamento dei dati personali**

I dati forniti sono trattati nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali e del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101).

## **Art. 11 - Entrata in vigore e norme finali**

Il presente Regolamento entra in vigore dal quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione all'Albo Pretorio e verrà applicato a partire dalle iscrizioni del seguente anno scolastico.

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si farà riferimento alle vigenti norme di legge in materia e altri specifici regolamenti.